COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N° 2 .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **due** del mese di **marzo** alle ore 20,30 in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti	N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
1	VOLPI VINCENZO	P	8	RUFFALDI ROBERTA	P
2	BENASSI CARLO	P	9	COSTI ALBERTO	P
3	ALBERTINI MASSIMO	P	10	COSTI ANDREA	P
4	REDEGHIERI DANILO	P	11	MAIOLI MILENA	A
5	PAGLIA SERGIO	P	12	MANINI ANTONIO DOMENICO	P
6	GIORGI MICHELE	A	13	CASONI LUCA	P
7	CANOVI VITTORINA	P			

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la Presidenza il Sig. VOLPI VINCENZO - Sindaco.
Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
Costi Alberto – Paglia Sergio – Casoni Luca

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luciano Spadazzi procede ad una illustrazione sui punti oggetto di bilancio dal punto n.2 al punto n.10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi riportati in allegato al presente verbale;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 639, della Legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone da:
IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI in particolare i commi dal 641 al 668 della suddetta Legge che, contengono le disposizioni fondamentali della TARI;

CONSIDERATO quanto previsto al comma 682 che in materia TARI, nel rispetto dell' art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, prevede da parte del Comune la determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, quella di eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATI i commi 659 e 660 che in materia TARI, nel rispetto dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in materia di riduzioni tariffarie facoltative e relativa copertura finanziaria nei limiti di legge stabiliti;

PRESO ATTO che, in virtù del comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, con decorrenza 01/01/2014, cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) così come disciplinato dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 23/09/2013;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in materia di Disciplina Regolamentare delle entrate anche tributarie, è applicabile , a norma dell'art.1 comma 702 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, anche alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche/integrazioni introdotte dalla Legge 448/2001 art.27 comma 8 secondo la quale: il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 9-bis comma 2 del D.L. 28.03.2014 n.47 convertito nella L. 80/2014 (*è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola* ***unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)****, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di*

proprietà od usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso) il quale prevede inoltre che la Tari e la Tasi siano applicate, per ciascun anno, a partire dal 2015, in misura ridotta di due terzi

PRESO ATTO delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) all'art.1 c.652 e 653 la quale prevede la possibilità di adottare i coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi (Tabelle 2, 3a, 3b, 4a allegato 1 del Dpr 158/1999) nella misura del 50% non solo per gli anni 2014 e 2015 ma anche per le annualità 2016 e 2017.

RICHIAMATA altresì la "Legge di Bilancio 2018" (Legge n.205 del 27/12/2017) la quale prevede:

- Estensione all'anno 2018 del divieto d'incrementare i tributi locali ad eccezione della TARI;
- Conferma della maggiorazione TASI per quei comuni che già per gli anni 2016 e 2017 avevano espressamente deliberato in materia;
- Estensione all'anno 2018 della deroga di modifica dei coefficienti K nell'ambito della definizione delle tariffe TARI;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende modificare/integrare il Regolamento per l'applicazione TARI all'art.18, come di seguito indicato (in neretto le parti modificate o integrate), al fine di specificare meglio le esenzioni/riduzioni già in essere per le utenze domestiche e allo scopo di creare nuove percentuali riduttive, per scaglioni ISEE, su differenti contesti sociali, attualmente non presenti nel Regolamento TARI.

"Art. 18.A - Riduzioni/Agevolazioni per le utenze domestiche

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della tariffa per la quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio, di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare all'Ufficio Tributi Comunale, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e dall'utilizzo di contenitore idoneo costruito in loco nel rispetto dei requisiti minimi necessari. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate e l'amministrazione comunale può in qualsiasi momento verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche intestate a contribuenti, residenti nel Comune di Toano, che si trovano nelle seguenti condizioni:

1) esenzione totale della tassa per locali di abitazione occupate da persone sole, assistite in modo permanente dal Comune o da altri Enti Pubblici, in condizioni di indigenza o comunque con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad €. 6.500,00;

2) riduzione del 50% della tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, limitatamente ai locali di abitazione occupati da persone sole, **residenti a TOANO,** nullatenenti, in condizioni di accertata indigenza, con reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad €. 6.500,00;

3) per i nuclei familiari nei quali almeno 1 componente **residente a TOANO** sia ultrasettantenne e gli altri non abbiano meno di 65 anni, si applicano le seguenti riduzioni:

a) riduzione 50 % della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile se reddito I.S.E.E. è tra €.6.500,00 ed €.7.500,00;

b) riduzione 40 % della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile se reddito I.S.E.E. tra €.7.501,00 ed €.9.000,00;

c) riduzione 30% della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile se reddito I.S.E.E. tra €.9.001,00 ed €.10.000,00;

4.A) riduzione od esenzione dal pagamento per i nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap e/o un invalido civile al 100%, con le seguenti casistiche:

- esenzione per i nuclei familiari con reddito I.S.E.E. inferiore ad €.10.000,00;
- riduzione al 50% della tariffa sia per la quota fissa che per la quota variabile per i nuclei familiari con reddito I.S.E.E. tra €.10.001,00 e €.15.000,00;

4.B) riduzione del pagamento per i nuclei familiari nei quali sia presente un invalido civile al 75% con le seguenti casistiche:

- **25% di riduzione della tassa se nel nucleo vi è presente un invalidità tra il 75% e il 100% con reddito I.S.E.E. complessivo inferiore a 15.000,00 euro**

5.A) esenzione per i nuclei familiari con reddito I.S.E.E. inferiore ad €.10.000,00, in condizioni di indigenza, nei quali vi sia la presenza di almeno tre figli.

5.B) Nuclei familiari in condizioni di indigenza, ove vi sia la presenza di <u>figli minori</u>, con reddito complessivo I.S.E.E.:

- **80% per reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad Euro 3.500,00**
- **50% per reddito complessivo ai fini I.S.E.E. tra Euro 3.501,00 ed Euro 7.000,00**
- **25% per reddito complessivo ai fini I.S.E.E. inferiore ad Euro 7.000,00**

6) riduzione del 10% della tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, limitatamente ai locali di abitazione a disposizione indipendente dal numero di occupanti attribuito o dichiarato dal contribuente

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione Comunale intende prevedere una riduzione pari al 10% della Tassa Rifiuti (sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa) per le utenze non domestiche classificate nella categoria BAR e RISTORO, si rende necessario modificare l'art.18 del Regolamento TARI "*Riduzioni/Agevolazioni per le utenze non domestiche"* come di seguito riportato indicato (in neretto le parti modificate o integrate):

"Art. 18.B - Riduzioni/Agevolazioni per le utenze non domestiche
Alle utenze non domestiche relative ad attività che svolgono funzioni di BAR E/O RISTORO si applica una riduzione del 10%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, ciò in considerazione del fatto che tali attività, per lunghi periodi dell'anno, ad eccezione dei giorni festivi e della stagione estiva, riscontrano una frequenza scarsa ed irregolare che mette a rischio la loro apertura e la loro continuità gestionale. Viste inoltre le caratteristiche dei nostri luoghi ed il "target" dell'utenza che frequenta tali locali, viene riconosciuta a questi esercizi una importante funzione aggregativa."

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale col n. 285 del 6 dicembre 2017) e richiamato inoltre il comunicato del Ministro dell'Interno del 12/02/2018 mediante il quale viene ulteriormente differito al 31/03/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento Comunale TARI predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO di approvare il suddetto Regolamento;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione ha preventivamente espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione a norma dell'art.239 del D.LGS n.267/2000;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
- presenti n. 11
- votanti n. 8

- voti favorevoli n. 8
- astenuti n. 3 (Sigg.ri Costi Andrea, Manini Antonio Domenico e Casoni Luca del gruppo di minoranza "Lista civica Toano Virtuosa")

DELIBERA

1. **DI APPROVARE,** per quanto espresso in premessa, le modifiche all'articolo 18 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvando di conseguenza il nuovo testo del Regolamento così come da allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. **DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 01/01/2018;

3. **DI TRASMETTERE ,** la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero del dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
- presenti n. 11
- votanti n. 8
- voti favorevoli n. 8
- astenuti n. 3 (Sigg.ri Costi Andrea, Manini Antonio Domenico e Casoni Luca del gruppo di minoranza "Lista civica Toano Virtuosa")

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Sul presente atto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr.Luciano Spadazzi

ALLEGATO

INTERVENTI:

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Lista Civica Toano Virtuosa" Sig. Casoni Luca chiede spiegazioni sulle entrate extratributarie e chiede se variano o meno; il Dott. Spadazzi risponde che non variano ed aggiunge che con il conferimento dei servizi scolastici all'Unione dei Comuni le entrate non le incassa ancora l'Unione ma al momento il Comune.

Il Consigliere Sig. Casoni Luca sui rifiuti evidenzia che l'anno scorso i costi del personale erano molto inferiori; il Dott. Spadazzi risponde che la dipendente dell'ufficio tributi è stata collocata e incaricata all'ufficio tecnico quindi le spese del personale dell'ufficio tributi sono state inferiori.

In merito al trasporto il Consigliere Sig. Casoni Luca evidenzia delle criticità in particolar modo rileva che il pulman di Seta è spesso vuoto, mentre i ragazzi delle scuole medie prendono il pulmino.

Il Sindaco risponde che l'organizzazione dei trasporti scolastici prevista nell'appalto consente di prendere più pulmini, aggiunge che comunque sono stati fatti diversi tentativi per risolvere questo problema ma non riusciti.

Il Consigliere del gruppo di minoranza "Lista Civica Toano Virtuosa" Sig. Costi Andrea afferma che il problema potrebbe essere risolto con i volontari.

Il Sindaco fa presente che è un problema di tempi e di sorveglianza su bambini di 10-11 anni, ma il problema più grosso riguarda le frazioni più lontane dall'asse (ad es.Vogno), dove il pulmino ci vuole, e quello della protesta dei genitori che non hanno piacere di far salire i propri figli sul pulman soprattutto per ragioni di sicurezza.

L'Assessore Sig.ra Canovi Vittorina afferma che, infatti, in passato si sono verificati episodi che hanno creato dei problemi sul pulman ed è per questo motivo che i genitori si oppongono.

Il Vice Sindaco Sig. Benassi Carlo afferma che il risparmio si potrebbe avere solo se nel bando del trasporto si toglie un pulmino, e di conseguenza se cambia il giro e si toglie una frazione, il problema non si risolve perché più della metà dei ragazzi rimarrebbe fuori.

Interviene il Consigliere del gruppo di minoranza "Lista Civica Toano Virtuosa" Sig. Manini Antonio Domenico per chiedere quando partiranno i lavori sulla piscina e se questa sarà messa in funzione.

Il Sindaco risponde che a breve sarà avviata la procedura di gara d'appalto, poi cominceranno i lavori e la volontà è quella di tenere aperta la piscina tutta l'estate.

Infine il Consigliere del gruppo di minoranza "Lista Civica Toano Virtuosa Sig. Manini Antonio Domenico, esprime la propria dichiarazione di voto di astensione in quanto il bilancio e gli argomenti connessi, andrebbe condiviso almeno nella fase della stesura, anche con l'Unione dei Comuni.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali vengono riportati, in forma integrale, sul dispositivo audio digitale.

Progressivo n. 24

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI TOANO

Premesso che

- L'art. 1, comma 639, della Legge di Stabilità 2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC).

Preso atto che

- L'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di Disciplina Regolamentare delle entrate anche tributarie, è applicabile, a norma dell'art. 1 comma 702 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, anche alla tassa sui rifiuti (TARI);
- La "Legge di Bilancio 2018" (Legge n. 205 del 27/12/2017) la quale prevede:
  - ✓ Estensione all'anno 2018 del divieto d'incrementare i tributi locali ad eccezione della TARI;
  - ✓ Conferma della maggiorazione TASI per quei comuni che già per gli anni 2016 e 2017 avevano espressamente deliberato in materia;
  - ✓ Estensione all'anno 2018 della deroga di modifica dei coefficienti K nell'ambito della definizione delle tariffe TARI.

Tenuto conto che

- L'Amministrazione Comunale intende modificare/integrare il Regolamento per l'applicazione TARI all'art. 18, come di seguito indicato (in neretto le parti modificate o integrate), al fine di specificare meglio le esenzioni/riduzioni già in essere per le utenze domestiche e allo scopo di creare nuove percentuali riduttive, per scaglioni ISEE, su differenti contesti sociali, attualmente non presenti nel Regolamento TARI;
- Le modifiche introdotte al Regolamento TARI sono in linea con la normativa vigente.

Visto

- Il TUEL;
- Il Regolamento di contabilità;
- Il parere favorevole dei dirigenti preposti;
- Il permanere degli equilibri di bilancio;

Esprime

Parere favorevole:

- in ordine alla proposta di deliberazione per la modifica del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Decide

Di redigere il presente parere in duplice originale e di:

- Acquisirlo agli atti nel sistema documentale dell'Ente.

Ferrara, lì 22 Febbraio 2018

IL REVISORE UNICO
GIURIATTI DOTT.SSA SUSANNA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MOSCHETTA MARILIA)

La presente deliberazione viene pubblicata il 28.03.2018 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 12.04.2018 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° _____

IL SEGRETARIO
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme

Lì, 28.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moschetta Dott.ssa Marilia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _____

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MOSCHETTA MARILIA)

Copia conforme

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Moschetta Dott.ssa Marilia